



## TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione n.4/2023 – Procedimento 4/2023

Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente  
Avv. Marco Bernardini, Componente  
Avv. Ottorino Giugni, Componente

Il 26 settembre 2023, presso la sede Fidaf sita in Piazza de Bosis 15, Roma, alle ore 12:00 circa si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente; Avv. Marco Bernardini, Componente; Avv. Ottorino Giugni, Componente. Sono altresì presenti il Procuratore Aggiunto Dott. Lorenzo Giua ed il Sostituto Procuratore Federale Dott. Giampaolo Pinna, mentre non è presente l'incolpato sig. Gianni Furlan. È infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. Filippo Pepi.

A questo punto prende la parola il Procuratore Federale che, informa il Tribunale Federale circa le circostanze che assumono rilevanza in merito alla discussione del procedimento in esame. Nei fatti, il Sig. Luca Mancino ha segnalato che tale Luca del Vecchio ha pubblicato sulla pagina facebook "Bad calls and troublesome notice" un verbale di audizione relativo al Procedimento 5/2022; a seguire, anche il Vice Presidente Fabio Tortosa ha trovato on line una serie di verbali che riguardavano le audizioni del Sig. Stefano D'Amato risalente al 17/12/2022, quella citata del Sig Luca Mancino e quelle del Sig Mauro Florio e del Sig Marco Sala risalente al 02/01/2022.

Il Sostituto Procuratore precisa di aver udito il Dott. Vincenzo Mango, all'epoca Segretario degli Organi di Giustizia, al fine di comprendere con esattezza le modalità di "circolazione" dei verbali in questione. Il Dott. Mango, dopo aver premesso che l'accesso alla piattaforma CONI (sulla quale sono depositati detti verbali) è consentito solo a chi è autorizzato dalla Procura Generale dello Sport, ha ulteriormente precisato che tali documenti possono, comunque, essere rilasciati alle parti incolpate e previa richiesta delle stesse. In particolare, per quanto attiene alla FIDAF, le persone autorizzate all'accesso sono esclusivamente il Segretario degli Organi di Giustizia e l'Ufficio della Procura Federale.

Il Sostituto Procuratore rileva che l'unica persona che ha chiesto ed ottenuto i verbali suindicati è il Sig. Gianni Furlan che, tra l'altro, più volte invitato a riferire in merito ai fatti in questione, non ha mai ritenuto di comparire per essere sentito.

Alla luce di quanto sopra nonché della circostanza che il Furlan risulta essere "recidivo", la Procura Federale chiede la sanzione di cui all'art. 12, punto 3, lett. e) del Regolamento Arbitrale che è l'esclusione dalla categoria arbitrale.


Il Tribunale Federale, all'unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui in motivazione, pronuncia il seguente dispositivo:

**PQM**


In accoglimento della richiesta della Procura Federale, dispone l'esclusione del Sig. Gianni Furlan dalla categoria arbitrale.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023


Avv. Paola Di Vincenzo,  
Presidente



Avv. Marco Bernardini,  
Componente



Avv. Ottorino Giugni,  
Componente





II TRIBUNALE FEDERALE  
N. R.G. 4/2023

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 settembre 2023, riunitosi nelle persone di:

Avv. Paola Di Vincenzo – Presidente;  
Avv. Ottorino Giugni – Componente;  
Avv. Marco Bernardini – Componente  
all'unanimità, ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura Federale ritualmente trasmesso a questo Tribunale nei confronti del signor GIANNI FURLAN, per rispondere: *“per la violazione di cui agli artt. 4 - co. 1, 6 - co. 1, lett. a), e 7 – co. 1 del Regolamento di Giustizia, e 5 – co. 2 del Regolamento Arbitrale, per avere ceduto a terzi gli atti del procedimento n. 5/2022 pur essendo tenuto alla riservatezza e comunque per averne consentito la pubblicazione sul profilo face book di tale Luca Del Vecchio, nonché sulla pagina Facebook “BAD CALLS AND TROUBLESOME NOTICE” ed in particolare in data 17.12.22 il verbale dell’audizione di Stefano D’Amato, in data 23.12.22 il Verbale dell’audizione di Luca Mancino, in data 25.12.22 il Verbale di audizione di Mauro Florio, il 2.1.23 il Verbale dell’audizione di Marco Sala”*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omesso lo svolgimento del processo ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, 2° co., n. 4 c.p.c. è pur opportuno in sintesi precisare quanto segue.

L'atto di deferimento è stato preceduto da indagini preliminari aperte dalla Procura Federale a seguito della ricezione di esposto inviato alla Segreteria FIDAF da parte del Sig. Luca Mancini, arbitro CIA, che provvedeva alla segnalazione dei fatti in questione lamentando la diffusione, tramite social networks, di documenti di natura riservata riconducibili allo stesso ed afferenti al procedimento 5/2022.

La stessa doglianza veniva rappresentata in data 7.1.23 dal vicepresidente vicario, Sig. Fabio Tortosa.

La fase istruttoria del procedimento si è sostanziata nell'audizione del Sig. Vincenzo Mango attuale Segretario Generale FIDAF; nell'acquisizione di materiale fotografico richiesta al Sig. Fabio Tortosa e nell'invito rivolto al Sig. Gianni Furlan di comparire presso la Procura per la sua audizione, invito al quale lo stesso Furlan non ha dato seguito “evitando” le convocazioni della Procura, reiterate nel tempo.

All'udienza dibattimentale del 26 settembre 2023, nessuno è comparso per l'incolpato e la Procura Federale, ha concluso chiedendo che venisse comminata al Sig. Gianni Furlan, per le motivazioni indicate, la sanzione di cui all'art. 12, punto 3, lett. c) del Regolamento Arbitrale anche in considerazione del profilo della recidiva (vd. proc. 5/2022), e cioè l'esclusione della categoria arbitrale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò premesso, il Collegio ritiene fondata la domanda di deferimento dispiegata dalla Procura Federale nei confronti del signor Gianni Furlan per quanto meglio in appresso.

Ad avviso di questo Collegio, dalla citata fase istruttoria, e in particolare dalla “Relazione di Indagine” del 29 marzo 2023, emerge senza dubbio, la responsabilità del Sig. Gianni Furlan per i fatti allo stesso contestati.

Infatti, come si apprezza con immediatezza già attraverso una prima disamina del fascicolo tutto (poi naturalmente confortata da un più attento esame di quanto dedotto e prodotto dalla Procura Federale), l’imputato è stato l’unico ad entrare in possesso del materiale riservato, in particolare dei verbali di audizione dei quali aveva inoltrato formale richiesta ai competenti Uffici federali successivamente al loro perfezionamento, avvenuto con l’apposizione di entrambe le sottoscrizioni in calce agli stessi (quella dell’udito e quella procura federale).

Nessun altro soggetto è risultato essere in possesso dei verbali con entrambe le firme in calce.

Tale materiale, soltanto una volta rilasciato al Sig. Gianni Furlan, veniva pubblicato sulle citate pagine Facebook.

Così brevemente ricostruiti i fatti, il Collegio, all’unanimità dei suoi membri, rileva che non possono non condividersi le argomentazioni deduttive che hanno consentito alla Procura Federale di individuare nel sig. Gianni Furlan il responsabile delle violazioni disciplinari oggi allo stesso contestate.

Ciò anche grazie all’ulteriore circostanza che il deferito, pur essendo stato messo nella condizione di dispiegare difese in suo favore, non ha fornito prova del contrario, né in fase di indagini preliminari, né nella presente fase dibattimentale (dove il Sig. Furlan non si è costituito).

Alle luce di tali evidenze probatorie, il Tribunale Federale, all’unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui alla presente motivazione ha pronunciato il seguente dispositivo

PQM

in accoglimento della richiesta della Procura Federale dispone l’esclusione del Sig. Gianni Furlan dalla categoria arbitrale.

Così deciso in Roma, 26 settembre/5 ottobre 2023

Presidente

F.to Avv. Paola Di Vincenzo

Componente

F.to Avv Ottorino Giugni

Componente

F.to Avv. Marco Bernardini